



Det. N. 122 del 14/11/2006
Prot. N. 63939 del 14/11/2006

Copia conforme all'originale
Il Dirigente Area OS
Ing. Riccardo Serafini

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: AMBIENTE

Servizio: RIFIUTI

**DETERMINAZIONE
 - ORIGINALE -**



Oggetto: Autorizzazione a ENEL Produzione S.p.A. all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti presso la Centrale Termoelettrica della Spezia ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n°152/2006.



IL DIRIGENTE

Premesso che:

il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Decreto del 29/01/1997 ha autorizzato l'esecuzione degli interventi per il risanamento ambientale della Centrale Termoelettrica ENEL della Spezia, fra cui i lavori di adeguamento ambientale necessari all'esercizio di una sezione della potenza di 600 MW alimentata prevalentemente a carbone;

in data 18/02/2001 ENEL Produzione S.p.A. Centrale della Spezia ha effettuato comunicazione al Comune della Spezia, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n° 22/1997, di inizio attività di messa in riserva di gesso (codice CER 100105) proveniente dall'impianto di desolforazione asservito alla sezione 3 della Centrale Termoelettrica della Spezia ed il Comune della Spezia, con nota prot. n°1499 del 22/05/2001, ha espresso il proprio nulla osta per uno stoccaggio massimo di 10.000 mc; detta comunicazione è stata rinnovata in data 27/02/2006 ed il Comune della Spezia ha espresso nulla osta dirigenziale prot. n° 33801 del 28/04/2006 per il proseguimento di detta attività di recupero;

l'attività di recupero esercitata da ENEL Produzione S.p.A. presso la Centrale Termoelettrica della Spezia ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n°22/1997 è individuata al paragrafo 13.6 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998.

Considerato che il D.M. n°186/2006 (Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997") stabilisce, nell'Allegato 4 Suballegato 1, le quantità massime di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano unicamente tale operazione di recupero affinché tali attività siano sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. n° 22/1997 e successive modificazioni (oggi art. 216 del D.Lgs. n° 152/2006) ed in particolare, per la tipologia

individuata al paragrafo 13.6 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 stabilisce la quantità massima di 7.110 tonnellate/anno.

Considerato che la produzione di gesso proveniente dall'impianto di desolforazione asservito alla sezione 3 della Centrale Termoelettrica della Spezia ammonta a circa 35.000-40.000 tonnellate/anno e pertanto l'attività di messa in riserva non soddisfa più, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n°186/2006, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. n°152/2006.

Vista l'istanza presentata in data 22/09/2006 dall'Ing. Antonino Ascione, in qualità di legale rappresentante di ENEL Produzione S.p.A., Unità di Business Termoelettrica della Spezia, Centrale Termoelettrica della Spezia, con la quale si richiede, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n°152/2006 e dell'art.34 della L.R. n° 18/1999, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della messa in riserva e del deposito preliminare del rifiuto non pericoloso identificato con codice CER 10 01 05 "Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi" presso la Centrale Termoelettrica della Spezia.

Considerato che dalla documentazione tecnica presentata risulta che:

- il rifiuto è costituito da gesso prodotto dal processo di desolforazione dei fumi di combustione del carbone;
- il gesso viene estratto dal fondo del reattore di desolforazione e inviato alla sezione di filtrazione centrifuga dalla quale, tramite nastri trasportatori, viene trasportato al capannone di stoccaggio;
- la volumetria utile dello stoccaggio è di circa 10.000 mc;
- l'area di stoccaggio del materiale è costituita dalla superficie coperta del capannone;
- la produzione annuale di gesso ammonta a circa 35.000-40.000 tonnellate;
- l'evacuazione del gesso dal capannone di stoccaggio avviene mediante carico su autocarri con pala meccanica con benna in apposita zona interna al capannone; il materiale è caricato su cassoni di vario volume utile che vengono chiusi con telone plastico retraibile impermeabile;
- il rifiuto è destinato al recupero di materia o, in caso di sovrapproduzioni, allo smaltimento presso impianti autorizzati; il trasporto potrà essere eseguito via terra tramite automezzi e/o via mare mediante navi (il trasporto dal capannone di stoccaggio della Centrale al molo avviene comunque tramite automezzi);
- per evitare eventuali polverosità, all'interno del capannone è presente un impianto splinker per la bagnatura del gesso depositato a terra con spray d'acqua e all'esterno è disponibile una stazione di lavaggio degli automezzi con acqua in pressione;
- in Centrale è attiva una stazione di pesatura per la valutazione dei quantitativi di materiale in uscita;
- le operazioni di stoccaggio sono identificate con i codici R13 dell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 (messa in riserva prima dell'avvio ad operazioni di recupero) e D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 (deposito preliminare prima dell'avvio ad operazioni di smaltimento).

Det. N. 122 del 14/11/2006
Prot.N. 63939 del 14/11/2006

Preso atto degli importi delle garanzie finanziarie previste dal Regolamento Provinciale di disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n°16 datata 06/03/1996, come adeguati dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 258 del 20/06/2005.

Rilevato che l'istanza riguarda la gestione di un impianto esistente e autorizzato con le procedure semplificate di cui all'art. 33 del D.Lgs. n° 22/1997 e quindi la stessa rientra nella fattispecie prevista al comma 1 dell'art. 210 del D.Lgs. n° 152/2006.

Visto il D.Lgs n° 152 del 03/04/2006;

Vista la Legge Regionale n° 18 del 21/06/1999;

Visto il D.M. 05/02/1998;

Visto il D.Lgs. n°186 del 05/04/2006;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visti gli art. 4 comma 2 e 70 comma6 del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001;

DISPONE

1. Di autorizzare ENEL Produzione S.p.A., Unità di Business Termoelettrica della Spezia, Centrale Termoelettrica della Spezia, nella persona del suo legale rappresentante, Ing. Antonino Ascione, all'esercizio della messa in riserva e del deposito preliminare del rifiuto non pericoloso identificato con codice CER 10 01 05 "Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi" presso la Centrale Termoelettrica della Spezia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti stoccati dovranno essere esclusivamente i gessi prodotti dall'impianto di desolfurazione della Centrale Termoelettrica della Spezia;
 - b) la quantità massima di gesso che potrà essere stoccata, esclusivamente all'interno del capannone opportunamente attrezzato, non potrà superare i 10.000 mc;
 - c) dovranno essere mantenuti in funzione l'impianto splinker per la bagnatura del gesso depositato a terra con spray d'acqua e la stazione di lavaggio degli automezzi;
 - d) dovrà essere esclusa qualsiasi immissione nell'ambiente (aria, acqua, suolo e/o sottosuolo) di rifiuti sia liquidi che solidi;
 - e) dovranno essere assolti gli obblighi di comunicazione e registrazione previsti dal D.Lgs. n°152/2006;
 - f) dovrà essere comunicato alla Provincia della Spezia il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto nonché ogni successiva eventuale variazione;

- g) nel caso in cui cessi la produzione di gesso prodotto dal processo di desolfurazione dei fumi di combustione del carbone il capannone dovrà essere ripulito e bonificato e destinato ad altro utilizzo.
2. Di determinare in € 334.299,00 (trecentotrentaquattromila duecentonovantanove/00 euro) l'importo della garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) che ENEL Produzione S.p.A. dovrà stipulare a favore dell'Amministrazione Provinciale.
 3. Di stabilire che l'autorizzazione ha validità di dieci anni dalla data del presente provvedimento; entro centottanta giorni dalla scadenza può essere presentata alla Provincia apposita domanda di rinnovo.
 4. Di consegnare copia del presente atto all'Ing. Antonino Ascione quale legale rappresentante di ENEL Produzione S.p.A., Unità di Businnes Termoelettrica della Spezia, Centrale Termoelettrica della Spezia, e di darne comunicazione al Comune della Spezia, al Dipartimento Provinciale ARPAL, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n°5 della Spezia, alla Regione Liguria, alla Polizia Provinciale, all'Albo nazionale gestori ambientali nonchè al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'inserimento nell'A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n° 59/2005.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini